

## **NUOVE ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA**

A decorrere dal 7 novembre 2007 l'aliquota di finanziamento del fondo per le prestazioni temporanee, nella Gestione separata, aumenta di 0,22 punti percentuali in attuazione del decreto in oggetto, previsto dal comma 791, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

.....  
**791.** All'articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a: "provvedimento," sono soppresse;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: **"Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto"**.

.....

Il comma 791, al fine di disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*) in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, ha stabilito l'emanazione di un apposito decreto, da parte del Ministero del Lavoro, per determinare l'aliquota contributiva necessaria.

Il decreto (in allegato), datato 12 luglio 2007, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

In particolare, l'articolo 7 del decreto dispone che le prestazioni economiche previste a favore delle lavoratrici siano finanziate attraverso un'aliquota aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, da sommarsi alla vigente aliquota dello 0,50 per cento, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge 449/1997 e dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio.

### **PERTANTO :**

L'aliquota complessiva del contributo dovuto all'INPS, da tutti gli iscritti alla Gestione Separata e privi di altra tutela previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio, passa dal 23,50 per cento al **23,72** per cento.

### **DECORRENZA DELL'AUMENTO:**



Visto l'art. 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, a tutela e sostegno della maternita' delle lavoratrici iscritte alla gestione separata sopra indicata, nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto;

Vista la valutazione espressa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzata alla quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione alle lavoratrici iscritte alla suddetta gestione separata degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nonche' alla conseguente individuazione dell'aliquota contributiva aggiuntiva necessaria alla loro copertura;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione del predetto decreto previsto dall'art. 1, comma 791, della citata legge n. 296 del 2006;

#### **Decreta:**

Art. 1.

**1. Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito definita «gestione separata», nonche' agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima.**

Art. 2.

1. Le esercenti attivita' libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere all'indennita' di maternita' a condizione che l'astensione effettiva dall'attivita' lavorativa nei periodi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

Art. 3.

1. L'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica:

- a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all'art. 1;
- b) limitatamente al comma 2, lettera a), del predetto art. 17, nei confronti delle lavoratrici esercenti attivita' libero professionale di cui all'art. 2.

Art. 4.

**1. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attivita' lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale.**

Art. 5.

**1. Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' corrisposta un' indennita' di maternita' per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L' indennita' e' corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 151 del 2001.**

